

**COMUNE DI CINISI**  
*(Provincia di Palermo)*

**Approvato con  
Delibera del Consiglio  
Comunale n. 41  
del 25/07/2014  
Come modificato con  
deliberazione del  
Consiglio Comunale n 43  
del 28/03/2018**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TA.RI.  
(TASSA RIFIUTI)  
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

## SOMMARIO

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 3 SOGGETTI PASSIVI

Articolo 4 SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Articolo 5 BASE IMPONIBILE

Articolo 6 DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

Articolo 7 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 8 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 9 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 10 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 11 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 12 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 13 TARIFFA GIORNALIERA

Articolo 14 ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

Articolo 15 ESENZIONI E RIDUZIONI

Articolo 16 ULTERIORI ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 17 AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI

Articolo 18 RIDUZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA UTENZE DOMESTICHE

Articolo 19 VERSAMENTI

Articolo 20 DICHIARAZIONE

Articolo 21 FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 22 CORRELAZIONE CON GLI UFFICI INTERNI

Articolo 23 ACCERTAMENTO

Articolo 24 RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 25 SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 26 RIMBORSI

Articolo 27 CONTENZIOSO

Articolo 28 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

## **Articolo 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di CINISI della tassa rifiuti (T.A.R.I.) quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dalla L. 27/12/2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, e si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27/4/1999 n. 158.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **Articolo 2**

### **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte la cui superficie insiste nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ad esclusione di quelli indicati nei successivi articoli 14 e 15.

## **Articolo 3**

### **SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la T.A.R.I. è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della T.A.R.I. dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **Articolo 4**

### **SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI**

*La TARI è dovuta per la gestione dei servizi relativi alla gestione integrata dei rifiuti nel territorio comunale, le cui modalità sono disciplinate dagli specifici regolamenti vigenti, dalle ordinanze e da ogni altra disposizione di rango superiore.*

## **Articolo 5**

### **BASE IMPONIBILE**

1. In sede di prima applicazione della TA.RI., la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile, e ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini TRSU.
2. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, art. 1 della L.147/2013, la superficie assoggettabile alla TA.RI., per gli immobili a destinazione ordinaria, è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TA.RI. rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

## **Articolo 6**

### **DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE**

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune, nella commisurazione delle tariffe, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ed all'articolazione tariffaria contenuta nel presente regolamento.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 4.

5. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
6. Le tariffe devono essere approvate, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale.

#### **Art. 7**

#### **ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica

#### **Art. 8**

#### **PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato a mesi, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito regolare denuncia indirizzata all'ufficio tributi dell'Ente, dà diritto all'abbuono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal mese successivo di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 18, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a congruaglio.
6. *Per le attività economiche stagionali, sottoposte ad autorizzazioni periodiche l'obbligazione tariffaria decorre dal mese di inizio attività e cessa col mese di chiusura.*

**Art. 9**  
**TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e/o dell'art. 1 c.652 della L. 147/2013 e successive modifiche.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti e i criteri rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

**Art. 10**  
**OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al 1° gennaio dall'anno d'imposta. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
  2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata a corredo della dichiarazione del titolare d'imposta.
  3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di soggetti o enti non residenti, il numero di occupanti è determinato in misura convenzionale pari a quattro.
  4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del *nostro* Comune rispetto alla *dichiarazione*.
  5. Le cantine, i garage o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante.
- 5 bis. Alle cantine, ai garage o simili luoghi di deposito, accatastati alle categorie C2 e C6, che costituiscono pertinenza di un altro cespite tassato, non si applica la quota variabile, e ad essi viene applicata la quota fissa corrispondente del cespite principale. La pertinenza deve essere dichiarata dal contribuente all'Ufficio Tributi.*

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
7. *Per l'unità immobiliare posseduta nel territorio italiano a titolo di proprietà o di usufrutto, non locata e non data in comodato da un residente fuori del territorio dello Stato, iscritto AIRE, in possesso dei requisiti fissati dalla legge n 80/2014, si applicano i benefici di cui alla medesima disposizione, previa presentazione di specifica dichiarazione comprovante i requisiti fissati dalla legge.*

#### **Art. 11**

#### **TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nonché al c. 652 della L.147/2013 e successive modifiche.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e di eventuali correttivi disposti in sede di determinazione delle tariffe, ai sensi dell'art.1 c.652 della L.147/2013 e successive modifiche.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### **Art. 12**

#### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.



5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

### **Articolo 13** **TARIFFA GIORNALIERA**

1. La TA.RI. è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica ed è maggiorata del 100%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione, è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TA.RI. annuale.

### **Art. 14** **ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (rilevabili da elementi oggettivi), come, a titolo esemplificativo:
  - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura elettrica;
  - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - d) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - f) balconi, verande terrazze, porticati non chiusi con strutture fisse, aree scoperte o accessorie, incluse le aree a verde, pertinenziali a civili abitazioni.

- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- h) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
  3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
  4. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

## **Articolo 15**

### **ESENZIONI E RIDUZIONI**

1. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile .
2. La tassa è dovuta nella misura del 20 % della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. E' inoltre prevista la riduzione del 30% sulle corrispondenti tariffe nei seguenti casi:
  - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale da soggetti residenti nel Comune di Cinisi, limitatamente ad un immobile, non concesso in locazione. Gli immobili destinati ad altro uso limitato e discontinuo - locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente risultante da licenze o autorizzazioni rilasciate dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, *e tenuti al pagamento della tariffa per l'intero anno solare.*
  - abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero.I presupposti agevolativi devono essere specificati nella denuncia originaria o di variazione.  
Sono esclusi dalla riduzione di cui al c. 3 i soggetti che beneficiano per lo stesso immobile dell'assimilazione ad abitazione principale ai fini IMU.

## **Articolo 16**

### **ULTERIORI ESENZIONI E AGEVOLAZIONI**

- 1) Locali adibiti, esclusivamente all'esercizio di culti religiosi che non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, limitatamente a quelli in cui si svolgono le inerenti funzioni, e le aree accessorie, pertinentziali di tali locali;
- 2) Oratorio;
- 3) *Locali occupati dalla caserma di Carabinieri;*
- 4) *Le civili abitazioni, dove risiede un soggetto portatore di Handicap gravissimo, riconosciuto ai sensi del DPRS 545/2017 lettera a e b, hanno diritto all'esenzione o riduzione dell'imposta per una percentuale che va dal 100% al 30% in relazione agli stanziamenti di bilancio, dell'anno di riferimento. Il presente beneficio resta subordinato alla richiesta dell'interessato che attesta il possesso dei requisiti di legge, nonché l'avvenuta regolarizzazione della posizione tributaria nei confronti del Comune, relativa al cespite oggetto di esenzione.*

## **Articolo 17**

### **AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI**

1. Relativamente alle seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali, in considerazione dell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:  
Attività Industriali **Riduzione: 40 %** (resta tassato il 60% della superficie);  
Attività di autocarrozzerie, autofficine, ed elettrauto **Riduzione 35%** (resta tassato il 65% della superficie);  
Attività di lavanderie a secco, tipografie, stamperie, vetrerie ed incisioni artigianali manifatturiere, nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie e simili) **Riduzione 25%** (resta tassato il 75% della superficie);  
Attività di laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici e odontotecnici **Riduzione 15%** (resta tassato l'85% della superficie).
2. I produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani beneficiano di una riduzione della parte variabile della tariffa, nella misura del 10% qualora dimostrino, con riferimento all'annualità precedente, di avere smaltito quantità superiori a una tonnellata a proprie spese, con dichiarazione da presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva l'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, con allegate le copie dei formulari rifiuti relativi all'attività di raccolta e recupero.

## **Articolo 18**

### **Riduzioni per raccolta differenziata utenze domestiche**

1. E' prevista la riduzione del 5% alle utenze domestiche *non residenziali* e del 10% alle utenze domestiche *residenziali* che praticano il compostaggio domestico dei rifiuti con trasformazione biologica. Al fine di usufruire della riduzione, il contribuente deve presentare apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà all'ufficio Tributi, nella quale dichiara che la compostiera è allocata in terreno pertinenziale all'immobile per il quale si chiede l'agevolazione, specificando estremi catastali dello stesso.
2. Sono, *altresì*, concesse riduzioni tariffarie ai cittadini che conferiscono rifiuti differenziati, al centro di raccolta comunale, con le modalità e nella misura prevista nello specifico regolamento " per la raccolta differenziata " ;
3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili in capo allo stesso contribuente.

## **Articolo 19**

### **VERSAMENTI**

1. Il versamento della TA.RI. è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale o altro sistema previsto per legge;
2. Il versamento deve essere effettuato in n. 4 rate scadenti il giorno 10 dei mesi di luglio, agosto, ottobre e dicembre.
3. Per le attività stagionali, sottoposte a chiusura, le scadenze sono fissate al 10 luglio e al 10/08;
4. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 10 luglio di ciascun anno.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.
7. La TA.RI. viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.
8. Alla TA.RI. non sono applicate le addizionali ex ECA e MECA istituite e disciplinate dal R.D.L. 30/11/1937 n.2145 della L. 1346/1961 e dall'art. 3, c. 39 della L. 549/1995, conseguentemente le riscossioni inviate a titolo di acconto per tali voci, relativamente all'anno d'imposta 2014, verranno contabilizzate come TA.RI..

## **Articolo 20**

### **DICHIARAZIONE**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TA.RI., restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARSU .
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
5. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche: da un componente del nucleo familiare che abbia compiuto il 18° anno di età, nel caso di residenti, nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
7. *I soggetti che occupano o detengono la disponibilità di un'utenza che costituisce pertinenza di un'utenza abitativa, sono tenuti a presentare specifica dichiarazione.*

#### **Articolo 21**

#### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso in primo grado.

#### **Articolo 22**

#### **CORRELAZIONI CON GLI UFFICI INTERNI**

1. Gli Uffici Anagrafe, Commercio, Tecnico e Polizia Municipale comunicano dati ed informazione che hanno refluenze sulle situazione contributive ai fini TA.RI.

#### **Articolo 23**

#### **ACCERTAMENTO**

1. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TA.RI. quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso al contribuente.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

#### **Articolo 24**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. *Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente entro i termini fissati dalla legge.*
2. *Le somme non versate a seguito sollecito di pagamento, vengono recuperate coattivamente, unitamente alla sanzione.*
3. *Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.*

#### **Articolo 25**

### **SANZIONI ED INTERESSI**

1. *In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato.*
2. *La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine di 60 giorni dal sollecito di pagamento inviato in A.R. o tramite PEC. Alle sanzioni si applicano le riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche, se applicabili. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.*
3. *La sanzione relativa al c.2, in conformità a quanto previsto dalle indicazioni Ministeriali, può essere applicata in sede di recupero coattivo.*
4. *In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.*
5. *In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.*
6. *In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al c.2 dell'art 23 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100 .*
7. *Le sanzioni di cui ai comma 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.*

8. *Le sanzioni di cui al comma 2 vengono ridotte al 20%, qualora il contribuente si presenti spontaneamente per regolarizzare anni d'imposta pregressi.*
9. *La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.*
10. *Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari ai tassi d'interesse legale vigenti nel periodo oggetto di accertamento. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.*

## **Articolo 26 RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 25, comma 10, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 19, comma 5, del presente regolamento.

## **Articolo 27 CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate con applicazione di interessi legali.

**Articolo 28**  
**DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
4. *Le modifiche al regolamento TARI deliberate dal Consiglio Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione retroagiscono al 1° gennaio dell'anno solare di riferimento.*



## ALLEGATO A

### Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Esposizioni, autosaloni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Case di cura e riposo
10. Ospedale
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche ed istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: Falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23. Mense, birrerie, amburgherie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club